SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2002.

Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'I.R.P.E.F. a diretta gestione statale per l'anno 2002.

03A02126

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 7 marzo 2003.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, nel testo modificato da ultimo dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Carmine Donzelli e dal dott. Luigi Zanda Loy, dall'ing. Marco Staderini, dal prof. Antonio Baldassarre e dal prof. Ettore Albertoni, di cui prendono atto;

D'intesa tra loro;

Nominano

componenti del Consiglio di Amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il prof. Francesco Alberoni, il dott. Paolo Mieli, il prof. Angelo Maria Petroni, il prof. Giorgio Rumi e il dott. Marcello Veneziani.

Roma, 7 marzo 2003

Il Presidente della Camera dei deputati
CASINI

Il Presidente del Senato della Repubblica
PERA

03A02925

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - Comune di Venezia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota 25 febbraio 2003 del presidente della regione Veneto;

Considerato che si è determinata una grave situazione emergenziale a causa della congestione del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti sulla tangenziale di Mestre con conseguente superamento delle soglie di attenzione dei parametri identificativi dell'inquinamento atmosferico stabiliti dalla normativa vigente;

Considerato che tale contesto determina un rilevante pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini e che la situazione evidenziata è suscettibile di ulteriore aggravamento, anche con riferimento all'aspetto della sicurezza stradale;

Considerato, altresì, che l'evidenziata emergenza pregiudica in grande misura la qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche della collettività locale;

Ritenuto, quindi, che nella fattispecie ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, anche tenuto conto di quanto statuito in merito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione IV, decisione n. 2361/2000);

Considerato che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati in via ordinaria non hanno consentito il superamento delle problematiche attinenti alla gravissima congestione della tangenziale di Mestre, per le quali risulta necessario ed urgente predisporre ed attuare un programma di interventi di emergenza, che consentano un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Tenuto conto che le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non consentono di affrontare l'emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere

fronteggiata con mezzi e poteri straordinari, senza l'adozione dei quali le condizioni di vita del cittadini non potrebbero che peggiorare irrimediabilmente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cul all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 1° marzo 2004, io stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A02832

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 3 febbraio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 7.947 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 19 dicembre 2002 e 23 gennaio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, entro le ore 11 del giorno 11 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 19 dicembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della

sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta franche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 dicembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 febbraio 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 febbraio 2003; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 51000 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1.) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3.) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 dicembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02816

DECRETO 17 febbraio 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 febbraio 2003 che hanno disposto per il 14 febbraio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni del Tesoro del 14 febbraio 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,375 per i B.O.T. a novanta giorni e a 97,594 per i B.O.T. a trecentossessantasette giorni.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 20.328.545,51 per i titoli a novanta giorni con scadenza 15 maggio 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a € 180.441.209,04 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 febbraio 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,133 per i B.O.T. a novanta giorni e a 96,636 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A02883

DECRETO 19 febbraio 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007 e 1° agosto 2002/2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2003.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMEMTO DEL TESORO
UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 033524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.556.500.000,00;

n. 007135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.500.000,00; i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° febbraio 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° agosto 2003, è accertato nella misura del:

1,45% per i CCT 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 6;

1,45% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 305.319.250,00, così ripartiti:

euro 153.069.250,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

euro 152.250.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504),

e faranno carico al capitolo n. 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2003

Il direttore: CANNATA

03A02842

DECRETO 20 febbraio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 17.890 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 19 dicembre 2002, 23 gennaio 2003 e 11 febbraio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emis-

sione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2003 e scadenza 31 dicembre 2004, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 19 dicembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 dicembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 2003; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 dicembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della pogrammazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02818

DECRETO 20 febbraio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annuale stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è

stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerando che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 17.890 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio e 7 febbraio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 gennaio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 23 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 23 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 30 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 gennaio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A02855

DECRETO 6 marzo 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 marzo 2003 è pari a 29.074 milioni di euro;

Decreta:

Per il 14 marzo 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni con scadenza il 16 giugno 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 marzo 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A02881

DECRETO 6 marzo 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 marzo 2003 è pari a 29.074 milioni di euro;

Decreta:

Per il 14 marzo 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 marzo 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 marzo 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A02882

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2003.

Misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e in particolare l'art. 2, commi 3 e 5;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico dell'Unione europea del 27 giugno 2000;

Visto il decreto 28 settembre 2000, misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria;

Considerato che numerosi focolai di influenza aviaria (virus a bassa patogenicità) sono stati segnalati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in un'area territoriale limitata delle regioni Lombardia e Veneto;

Considerata la necessità di contenere e di eradicare rapidamente l'infezione, al fine di prevenire la mutazione del virus e la ricomparsa di uno stipite virale ad alta patogenicità, che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;

Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie sensibili nelle zone ad elevata vocazione avicola della provincia di Verona, è uno dei fattori che, in caso di influenza aviaria contribuisce alla diffusione della epizoozia;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Ritenuto necessario integrare le disposizioni vigenti con nuove misure di lotta, quali l'abbattimento dei volatili degli allevamenti infetti da virus a bassa patogenicità, degli allevamenti sospetti d'infezione e di contaminazione, nonché, in aree territoriali definite, degli animali sani recettivi, al fine di ottenere una rarefazione delle specie sensibili presenti in aree a rischio per l'elevata densità di animali allevati;

Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di eradicazione e depopolamento è garantita anche attraverso l'erogazione di indennizzi agli allevatori;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli animali sani appartenenti a specie recettive alla influenza aviaria presenti nei comuni elencati in allegato sono abbattuti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani regionali, che stabiliscono le specie, le categorie e nonché tempi in cui dette operazioni devono essere concluse.

2. Ai proprietari degli animali abbattuti di cui al comma 1, spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a cui devono esser detratti gli importi ricavati dai proprietari per la vendita delle carni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105

ALLEGATO 1

Provincia di Verona, comuni di:

Albaredo d'Adige
Bovolone
Cologna Veneta
Gazzo Veronese
Isola della Scala
Mozzecane
Povegliano Veronese
Oppeano
Pressana
Roverchiara
Ronco all'Adige
Salizzole
San Martino Buon Albergo
Veronella
Zevio
Roveredo di Guà

Provincia di Padova i comuni di:

Ospedaletto Euganeo
Este

03A02843

DECRETO 11 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius» desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/160/005 5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale;

EU/1/100/160/006 5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

Decreto UAC/C/N. 210/2003

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aerius desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il parere espresso nella seduta del 17/18 dicembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Aerius desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AERIUS desloratadina nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035201058/E (in base 10), 11L812 (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035201060/E (in base 10), 11L814 (in base 32).

Art. 2.

La specialità Medicinale «Aerius desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035201058/E (in base 10), 11L812 (in base 32), classe «C»;

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035201060/E (in base 10), 11L814(in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02802

DECRETO 11 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Allex».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Allex» desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/159/005 5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale;
EU/1/100/159/006 5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale.
Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.
Decreto UAC/C/N. 209/2003

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Allex desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 17/18 settembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Allex desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ALLEX desloratadina nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202050/E (in base 10), 11L902 (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202062/E (in base 10), 11L90G (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Allex desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202050/E (in base 10), 11L902 (in base 32), classe «C»;

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035202062/E (in base 10), 11L90G (in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02803

DECRETO 11 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opulis»

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Opulis» desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/158/005 5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale;
EU/1/100/158/006 5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale.
Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.
Decreto UAC/C/N. 211/2003

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 gennaio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Opulis desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il parere espresso nella seduta del 17/18 dicembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Opulis desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OPULIS desloratadina nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205057/E (in base 10), 11LCY1 (in base 32);

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205069/E (in base 10), 11LCYF (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Opulis desloratadina» è classificata come segue:

5 mg 7 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205057/E (in base 10), 11LCY1 (in base 32), classe «C»;

5 mg 10 compressa rivestita con film uso orale - A.I.C. n. 035205069/E (in base 10), 11LCYF (in base 32), classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della salute pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 11 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A02804

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «C.I.S. a r.l.», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 lugilo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nelle relazioni ispettive del 12 marzo 2002 e del 18 ottobre 2002 è stata proposta la sostituzione dei liquidatori ordinari signori Bozza Loredana, Moretto Fabrizio e Mazza Salvatore;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 15 maggio 2002;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione dei signori Bozza Loredana, Moretto Fabrizio e Mazza Salvatore;

Decreta

di nominare il dott. Gabriele Giordano, residente a Latina in via Ecetra n. 23, con studio professionale sito nel comune di Latina, in via Cialdini n. 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «C.I.S. a r.l.» avente sede in Latina, costituita in data 29 settembre 1989, rogito notaio Vincenzo Valente di Latina, repertorio n. 51611 - B.U.S.C. n. 2858/243414.

Latina, 11 febbraio 2003

Il direttore: D'INCERTOPADRE

03A02536

DECRETO 11 febbraio 2003.

Modifica del decreto 27 febbraio 1961, relativo allo scioglimento della società cooperativa edile «Combattenti», in Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 1957 con il quale la società cooperativa edile «Combattenti», con sede in Latina, costituita per rogito notaio Giuseppe Altieri di Latina in data 20 dicembre 1945, repertorio n. 4865, registro società n. 197, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di comissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1961 con il quale viene convertito lo scioglimento della società cooperativa edile «Combattenti» ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/5, prot. n. 4865 dell'8 novembre 1999;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in materia di esercizio della vigilanza sulle società cooperative;

Viste le note n. 1459259 e n. 1460289, rispettivamente del 16 ottobre 2002 e del 4 dicembre 2002;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 febbraio 1961 è modificato come segue:

la società cooperativa edile «Combattenti» con sede in Latina, costituita per rogito notaio Giuseppe Altieri in data 20 dicembre 1945, repertorio n. 4865 - registro società 197 - B.U.S.C. n. 431/43460, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore, in virtù del già citato art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Latina, 11 febbraio 2003

Il direttore: D'INCERTOPADRE

03A02538

DECRETO 13 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro;

Visto il quarto comma dell'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, circa l'istituzione in ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 616/2002 del 24 aprile 2002, con cui è stata ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro la commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota della U.I.L. regionale Veneto, prot. n. 20/RM/03 del 31 gennaio 2003, con la quale si comunica la designazione del sig. Stocco Arrigo quale membro supplente, in sostituzione del sig. Barbon Roberto, dimissionario;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Il sig. Stocco Arrigo, nato a Dolo (Venezia) il 29 ottobre 1938 è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Venezia, in sostituzione del sig. Barbon Roberto, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Venezia, 13 febbraio 2003

Il direttore: MONACO

03A02535

DECRETO 13 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tele Video Fondi a r.l.», in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 22 febbraio 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 45 del 23 maggio 2002, con il quale il dott. Palmaccio Maurizio è stato nominato liquidatore della cooperativa «Tele Video Fondi», con sede a Fondi, in sostituzione del rag. De Meo Michele, nominato con decreto dirigenziale n. 7 del 14 maggio 2001, il quale aveva già sostituito il rag. D'Amico Antonio, nominato con decreto dirigenziale n. 16 dell'11 ottobre 2000;

Considerato che il dott. Palmaccio Maurizio ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della comunicazione del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione II - Segreteria Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuto necessario procedere alla nomina di altra persona per l'espletamento della funzione di liquidatore;

Decreta

di nominare il dott. Ernesto Coletta, residente in Latina, largo Cavalli F. n. 4, con studio professionale in Latina, viale Dello Statuto n. 35, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Tele Video Fondi a r.l.» avente sede in Fondi, costituita in data 25 marzo 1984, notaio Guido Fuccillo di Fondi, repertorio 6525, B.U.S.C. n. 2234/204986.

Latina, 13 febbraio 2003

Il direttore: D'INCERTOPADRE

03A02537

DECRETO 21 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Edilfamiglia a r.l.», in Oggiono.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto il verbale in data 24 ottobre 1976 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa edilizia «Edilfamiglia a r.l.», con sede in Oggiono, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Ventura Vito;

Visto le risultanze degli accertamenti effettuati in data 28 ottobre 2002;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta, pertanto, la necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale espresso nella riunione del 21 novembre 2002;

Decreta:

Il dott. Giovanni Perego, nato a Missaglia l'8 novembre 1955, dottore commercialista con studio in Cremella, via N. Sauro n. 2/b, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Edilfamiglia a r.l.», con sede in Oggiono, costituita in data 6 aprile 1967, repertorio n. 16791 per rogito notaio dott. Teodoro Berera di Lecco, in sostituzione del sig. Ventura Vito.

Lecco, 21 febbraio 2003

Il direttore: GALEAZZI

03A02684

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 novembre 2002.

Definizione della misura del contributo in favore dei produttori cinematografici e del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 novembre 1965, n. 123.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, recante regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito definito «regolamento»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 settembre 2002, n. 224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2002, recante regolamento recante modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività 2 novembre 1999, n. 531;

Visto il decreto 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 2000, n. 250, del Ministro per i beni e le attività culturali, recante definizione della misura del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Considerato che l'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, dispone che i contributi in favore dei produttori e del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere siano calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 2 novembre 1999, n. 531, dispone che il Ministro, con proprio decreto avente efficacia annuale, adottato previo parere della commissione per il lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce la misura percentuale del contributo in favore dei produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile, nonché la misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere;

Ritenuto opportuno di dover procedere ad una rideterminazione degli scaglioni di incassi e della somma massima di incasso valutabile e della misura percentuale dei contributi al fine di sostenere e di incentivare maggiori investimenti nella produzione cinematografica nazionale;

Visto il parere della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, espresso nella riunione 25 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'erogazione del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre

1965, n. 1213, è destinata, per l'anno 2002, la somma di euro diciotto milioni settantacinquemilanovecentonovantuno/46, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 2.

1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento, in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, destinato al patrimonio dell'impresa produttrice del film, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:

a) per la parte degli incassi da euro cinquantunomilaseicentoquarantasei/00 a euro due milioni seicentomila/00, il 25% degli incassi medesimi;

b) per la parte degli incassi superiori a euro due milioni seicentomila/00 e fino a euro cinquemilioni duecentomila/00, il 20% degli incassi medesimi;

c) per la parte degli incassi che superano euro cinquemilioni duecentomila/00 e sino a euro ventimilioni settecentomila/00, il 10% degli incassi medesimi;

d) per la parte degli incassi che superano euro ventimilioni settecentomila/00, il 5% degli incassi medesimi sino ai seguenti limiti massimi ammissibili, determinati sulla base del costo di produzione del film, certificato da parte di società di revisione legalmente riconosciute:

euro trentuno milioni/00 per un costo di produzione sino a euro settemilioni settecentomila/00;

euro quarantunomilioni trecentomila/00 per un costo di produzione sino a euro dodicimilioni quattrocentomila;

euro cinquantunomilioni settecentomila per un costo di produzione oltre euro dodicimilioni quattrocentomila/00.

Art. 3.

1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del regolamento, in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia, è fissata in misura corrispondente all'1,5 % degli incassi realizzati dall'opera medesima, nei termini ed alle condizioni di cui al regolamento.

Art. 4.

1. In nessun caso potranno essere disposte liquidazioni dei contributi in violazione del limite complessivo di cui all'art. 1.

Art. 5.

1. Il presente decreto si applica anche ai film la cui prima proiezione in pubblico è avvenuta antecedentemente alla data di adozione del decreto medesimo, per la parte degli incassi realizzati dall'opera successivamente a tale data.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo.

Roma, 21 novembre 2002

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 74

03A02564

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 gennaio 2003.

Istituzione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante il regolamento sulla riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie del settore delle telecomunicazioni, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381, recante il regolamento per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante disposizioni sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 10, della legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, come modificato dall'art. 41, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge n. 217 del 12 giugno 2001 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge n. 400 del 23 agosto 1988 in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, relativo alle disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto in particolare l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, che prevede la realizzazione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Ritenuto di procedere alla istituzione del catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e degli archivi telematici dei progetti relativi alla installazione di infrastrutture di telecomunicazioni e dei programmi dei lavori di manutenzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni sono istituiti il catasto delle reti radiomobili di comunicazione pubblica e gli archivi telematici di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

2. Nel catasto sono memorizzate le informazioni contenute nelle comunicazioni trasmesse agli ispettorati territoriali dai gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica, redatte sulla base dei modelli A e B allegati al decreto legislativo n. 198/2002, ovvero di quelli predisposti dagli enti locali ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2002.

3. Negli archivi telematici sono contenute le comunicazioni trasmesse dai soggetti interessati al Ministero delle comunicazioni, redatte sulla base dei modelli C e D allegati al decreto legislativo n. 198/2002, ovvero di quelli predisposti dagli enti locali ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2002.

4. Con decreto del direttore generale per le concessioni e le autorizzazioni sono dettate le modalità per l'acquisizione dei dati, la tenuta del catasto e degli archivi telematici di cui al comma 1 e per l'accesso ai relativi dati.

5. Il direttore generale per le concessioni e le autorizzazioni può delegare, in conformità del disposto dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 198/2002, la tenuta degli archivi telematici ad altro ente specializzato nella ricerca e negli studi scientifici ed applicativi nelle materie delle comunicazioni, dell'informatica, dell'elettronica e dei servizi multimediali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Ministro: GASPARRI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 comunicazioni, foglio n. 125

03A02800

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 gennaio 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Molitur Sud - Società cooperativa a r.l.», in Barile e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 ottobre 2000 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Potenza nei confronti della società cooperativa agricola «Molitur Sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Barile (Potenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Molitur Sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Barile (Potenza), costituita in data 26 ottobre 1988 con atto a rogito del notaio dott. Paolo Scarnecchia di Melfi, omologato dal tribunale di Melfi con decreto 15 dicembre 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Cosimo Damiano Di Pede, con studio in Matera, via Pentasuglia n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02192

DECRETO 3 febbraio 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Coop. Italia - Mutua cooperativa a r.l.» (già «MCI - Mutuo Credito Italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata»), in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 30 agosto 2001 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Milano nei confronti della società cooperativa mista «Coop. Italia - Mutua cooperativa a r.l.» (già «MCI - Mutuo Credito Italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Milano;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Coop. Italia - Mutua cooperativa a r.l.» (già «MCI - Mutuo Credito Italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Milano, costituita in data 31 luglio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Mario Ventura di Milano omologato dal tribunale di Lodi con decreto 14 febbraio 1987, è sciolta d'ufficio al sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Franco Torda, con studio in Bergamo, via Garibaldi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02193

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa albergatori maceratesi - C.O.AL.MA. a r.l.», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore in data 16 settembre 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa albergatori maceratesi - C.O.AL.MA. a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione (codice fiscale n. 00615890431) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Caterina Del Gobbo residente ad Ancona in corso Garibaldi n. 110 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02569

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Santa Giovanna Antida soc. coop. sociale di collaborazione e gestione a responsabilità limitata», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione dei liquidatori della cooperativa in data 5 luglio 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa Giovanna Antida soc. coop. sociale di collaborazione e gestione a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, in liquidazione (codice fiscale n. 01253910796) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Fabrizio D'Agostino nato a Lamezia Terme il 26 settembre 1969, ivi domiciliato in via Trieste n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02570

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. I Terribili a r.l.», in Acri, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale il rag. Vincenzo De Vito è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. I Terribili a r.l.», con sede in Acri (Cosenza) in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Peppino Russo nato a Luzzi il 16 dicembre 1958, domiciliato in Cosenza, via degli Stadi n. 32, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Vincenzo De Vito, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02571

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Città & Ambiente piccola società cooperativa a r.l.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 dicembre 2000 e dei successivi accertamenti in data 17 aprile 2002 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Città & Ambiente piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Venezia, (codice fiscale 02859470276) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giovanni Arslan, nato a Padova il 23 dicembre 1941, residente a Padova in via Alessio n. 9/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02572

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Aquila società cooperativa a responsabilità limitata» in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Aquila società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Firenze (codice fiscale 04718050489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Vanni Genazzani, nato a Lerici (SP) il 16 agosto 1963, domiciliato in Firenze, via G. Pascoli n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02678

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto Legno società cooperativa sociale a r. l.», in Villorba e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doveme disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Legno società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Villorba (Treviso), (codice fiscale 03180550265) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile e il dott. Luigino Emilio Battiston, nato a Portogruaro il 14 aprile 1958, domiciliato in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02679

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pro Lady», in Bassano del Grappa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la società cooperativa «Pro Lady», con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Alessandra De Prezzo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 maggio 2002 con la quale la predetta dott.ssa De Prezzo rinunciava all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943, residente a Padova in via J. Stellini n. 10/A, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Alessandra De Prezzo, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02685

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa e produzione e lavoro a r.l. Nuova Cooperativa», in Venezia, in liquidazione, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa e produzione e lavoro a r.l. Nuova Cooperativa», con sede in Venezia, in liquidazione (codice fiscale n. 02940550276), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il rag. Giampiero Galantini, nato a Verona il 24 febbraio 1962, ivi domiciliato in via Palladio n. 29/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02686

DECRETO 3 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Torre - Società cooperativa a r.l.», in Castellalto, in liquidazione, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 ottobre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Torre - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castellalto (Teramo), in liquidazione (codice fiscale n. 00589170679), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Annunziatina Testone, nata a L'Aquila il 31 luglio 1966, ivi domiciliata in via Arco dei Veneziani, 27, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02687

DECRETO 3 febbraio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Don Luigi Tarchini e Don Vittorio Bonacina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Carimate.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1996 con il quale il rag. Sergio Vittorio Frigerio è stato nominato commissario liquidatore della società «Don Luigi Tarchini e Don Vittorio Bonacina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Carimate (Como), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 8 marzo 2002 con la quale è stato comunicato il decesso in data 10 giugno 2000 del nominato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Broggini nato a Varese il 17 maggio 1962, ivi domiciliato in piazza Cacciatori delle Alpi n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Sergio Vittorio Frigerio, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A02807

DECRETO 14 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Lopez Pedro Alejandro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Lopez Pedro Alejandro ha chiesto il riconoscimento dell'attestato sostitutivo del diploma di scuola secondaria, denominato «Certificado Oficial de Estudios», conseguito in Perù presso la Scuola statale «Colegio Raul Porras Barrenechea» di Palpa-Ica, ai fini dell'esercizio in Italia, in qualità di responsabile tecnico delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 novembre 2002, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo all'esercizio delle attività sopra indicate, anche in considerazione dell'esperienza professionale di oltre due anni maturata dallo stesso, in qualità di operaio qualificato, presso imprese del settore;

Vista la richiesta avanzata dalla citata Conferenza a questo Ministero, in qualità di Amministrazione procedente, di provvedere all'acquisizione del previsto parere dell'Associazione di categoria, assente alla riunione, prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura;

Visto il parere reso dall'Associazione di categoria Assopulizie-CNA in data 16 dicembre 2002, con il quale ha ritenuto di aderire alla determinazione della Conferenza di servizi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. sig. Lopez Pedro Alejandro, nato il 1º agosto 1972 ad Ica (Perù), cittadino peruviano, sono riconosciuti il titolo di studio e la pratica professionale di cui in premessa quali titoli validi per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2003

Il direttore generale: SPIGARELLI

03A02690

DECRETO 20 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa carni crotonese», in Crotone e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 dicembre 2002 e i successivi accertamenti del 16 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa carni crotonese», con sede in Crotone (codice fiscale 00093720795) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott. Benedetto Proto, nato, a Pisa l'11 agosto 1975, domiciliato in Crotone, via Regina Margherita, n. 28;

avv. Carlo Isabella, nato a Nicastro (Catanzaro) il 5 settembre 1959, domiciliato in Lamezia Terme (Catanzaro), via Aldo Moro, n. 40/c;

dott. Francesco Mesoraca, nato a Rocca di Neto (Crotone) il 3 giugno 1965, domiciliato in Rocca di Neto (Crotone), Viale Aldo Moro n. 164;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 febbraio 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

03A02568

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Bianalisi S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 18 maggio 1995 numero di protocollo 62593, con il quale il laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (RE), via Montanara n. 15/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/1999/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concementi il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

Il laboratorio Bianalisi S.r.l., ubicato in Castel San Giovanni (Reggio Emilia), via Montanara n. 15/A, nella persona del responsabile dott.ssa Elena Broglia, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
estratto secco netto;
estratto secco totale;
grado alcolico complessivo o totale;
grado alcolico effettivo;
saccarosio;
solfati;
zuccheri riduttori.

03A02680

DECRETO 15 gennaio 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 9 marzo 1990 numero di protocollo 006088/61049, con il quale il laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c., ubicato in Menfi (AG), via Mazzini n. 88 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/1999/CEE concemente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concementi il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

Il laboratorio Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c., ubicato in Menfi (Agrigento), via Mazzini n. 88, nella persona del responsabile dott. Filippo Giglio, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

cationi totali;

conduttività;

etanolo;

idrossimetilfurfurale;

metalli pesanti;

acidità fissa;

acidità totale;

acidità volatile;

acido etilendiammino tetracetico e suoi sali;

acido metartarico;

acido sorbico;

acido citrico;

acido ascorbico;

acido lattico;

acido malico;

acido succinico;

acido tartarico;

carboidrati singoli o in miscela (fruttosio, glucosio, saccarosio, maltosio);

aldeide acetica;

alcalinità ceneri;

argento;

azoto amminico;

azoto ammoniacale;

azoto totale;

basi piriniche;

bromo;
cadmio;
calcio;
ceneri;
cloruri;
CO_2;
densità;
esame microscopico;
esame organolettico;
ferro;
fluoruri;
isosolfocianato di allile;
litio;
magnesio;
massa volumica;
metanolo;
nitrati;
ocratossina;
pH;
piombo;
potassio;
potere rotatorio;
prolina;
rame;
saccarosio;
SO_2 libera;
SO_2 totale;
sodio;
solfati;
titolo alcolometrico volumico;
zinco;
zuccheri riduttori.

03A02681

DECRETO 21 gennaio 2003.

Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1392/2001 in materia di quote latte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)»;

Considerato che ai fini di assicurare, in via continuativa, ai produttori di latte la possibilità di effettuare le consegne ad un acquirente riconosciuto è opportuno differire di sei mesi l'efficacia della revoca disposta dalle amministrazioni regionali;

Considerata la necessità di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni recate dal predetto regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2002;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 1.

2. Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 1 dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.

Art. 2.

1. Ogni anno, anteriormente il 15 maggio, l'acquirente trasmette alla regione competente ed all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la dichiarazione dei conteggi effettuati per ciascun produttore che deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

2. L'acquirente deve inviare la dichiarazione di cui al comma 1 anche nel caso in cui non ha ricevuto consegne nel periodo in questione.

3. Il produttore, titolare di vendite dirette, deve trasmettere alla regione competente ed all'AGEA la dichiarazione di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non ha venduto latte o altri prodotti lattiero-caseari nel periodo in questione.

Art. 3.

1. La regione competente procede alla revoca del riconoscimento dell'acquirente qualora non sussistano i requisiti di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

2. Il riconoscimento è, altresì, revocato qualora l'acquirente non ha rispettato, in due periodi nell'arco di un quinquennio, gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

3. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato nonché resa nota ai produttori che conferiscono il latte all'acquirente medesimo.

4. La revoca ha efficacia a decorrere dai sei mesi successivi alla notifica di cui al comma 3.

5. La revoca del riconoscimento deve risultare, a cura della regione, nell'Albo nazionale degli acquirenti gestito, anche per via informatica, dall'AGEA.

6. L'acquirente, cui è stato revocato il riconoscimento, può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dall'efficacia della revoca, alla regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se sussistono tutti i prescritti requisiti.

7. La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6, nei due mesi successivi alla presentazione della istanza da parte dell'acquirente.

8. La regione che, a seguito del controllo di cui al comma 6, procede al riconoscimento dell'acquirente, già revocato, provvede all'aggiornamento dell'Albo nazionale degli acquirenti.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal periodo 2003/2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 124

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE NEI FORMAGGI

Parmigiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago d'allevo	10,54
Asiago pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina, Bitto, Branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone Valpadana	11,11
Caciocavallo silano	10,52
Mozzarella	7,92
Scamorza	8,33
Gorgonzola	8,33
Ialico	8,65
Crescenza, Casatella, Stracchino	6,66
Taleggio, Quartirolo lombardo	8,33
Robiola	7,00
Bra duro	11,11
Bra tenero	9,50
Raschera	11,00
Castelmagno	11,50
Toma piemontese	9,09
Caciotta	11,00
Yogurt	1,12

03A02817

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 6 settembre 2002 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari:

grandinate del 6 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Castellana Grotte, Corato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02805

DECRETO 28 febbraio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cagliari e Sassari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 10 agosto 2002 nella provincia di Cagliari;

tromba d'aria 25 agosto 2002 nella provincia di Sassari;

piogge alluvionali 31 agosto 2002 nella provincia di Cagliari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Cagliari:

tromba d'aria del 10 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Uta;

piogge alluvionali del 31 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nel territorio del comune di Mandas;

Sassari:

tromba d'aria del 25 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, nel territorio del comune di Aglientu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A02806

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 ottobre 2002.

Estensione dell'ufficio di collocamento della gente di mare presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo anche per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi da traffico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 652, concernente la repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042, relativa all'istituzione di uffici movimenti ufficiali della Marina mercantile presso le Capitanerie di porto;

Visti gli articoli 125, 126, 1176, 1177 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1990 concernente l'istituzione presso la Capitaneria di porto di

Mazara del Vallo di un ufficio di collocamento della gente di mare per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi che esercitano la pesca;

Vista la richiesta della suddetta Capitaneria di porto datata 21 maggio 2002 con la quale viene evidenziata l'opportunità di estendere il funzionamento dell'ufficio di collocamento anche per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi da traffico;

Visto il parere favorevole espresso in merito del Comando generale - Corpo delle Capitanerie di porto in data 16 luglio 2002;

Ritenuto di dover assicurare un migliore funzionamento dei servizi attinenti l'iscrizione dei marittimi e l'istituzione di turni particolari presso l'ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo;

Decreta:

L'ufficio di collocamento della gente di mare, istituito presso la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo con decreto ministeriale 10 gennaio 1990 per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi da pesca, estende il proprio funzionamento anche per i marittimi che devono prendere imbarco sulle navi da traffico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Ministro: LUNARDI

03A02574

DECRETO 12 febbraio 2003.

Approvazione della stazione di revisione Renasa S.r.l., in Palermo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata sul supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 26 agosto 2002 della stazione di revisione Renasa S.r.l. con sede in Palermo, via G. Evangelista Di Blasi n. 100/B, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Palermo con verbale in data 7 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Renasa S.r.l. con sede in Palermo, via G. Evangelista Di Blasi n. 100/B.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Viking	Tutti i tipi di zattere gonfiabili Tutti i tipi di MES
L.S.A. Liferaft System Australia	Liferaft type 100P MK1 Evacuation slide types 14M
N.C.G. - Nuova Callegari e Chigi	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Duarry	Tutti i tipi di zattere gonfiabili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2003

Il Comandante generale: SICUREZZA

03A02573

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 novembre 2002.

Riconoscimento, alla prof.ssa Margit Maria Heller, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo;

Visto il decreto direttoriale datato 18 aprile 2002 (prot. n. 7534) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di prova relativa alla conoscenza della lingua italiana, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 19 luglio 2002 (prot. n. 6576/C10) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata, come integrato dalla detta prova, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Zeugnis über die Lehramtsprüfung für Volksschulen», di abilitazione all'insegnamento per le scuole elementari, conseguito presso la «Pädagogische Akademie» des Bundes in Kärnten di Klagenfurt il 30 giugno 1999, posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Heller;

nome: Margit Maria;

nata a: Villach (Austria);

il 26 settembre 1977;

nazionalità: austriaca,

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla prova citata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A02589

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 443/2001 - 1º programma delle opere strategiche. Completamento G.R.A. di Roma. (Deliberazione n. 107/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui e a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote di utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito dei sistemi urbani, un intervento complesso a Roma comprendente il completamento del G.R.A. e la metropolitana di Roma - linee C e B1, per un costo complessivo di 2.892,159 Meuro;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisività sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali figura il «sistema integrato di trasporto del nodo di Roma», articolato a sua volta nei seguenti interventi: Grande raccordo anulare (G.R.A.), Area Castelli, Linea C, Linea B1 con costi rispettivamente di 502,00 - 232,41 - 1.925,35 e 464,81 Meuro;

Vista la nota n. 12723/2002/SC del 28 novembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sulla «autostrada del G.R.A. di Roma», proponendo un primo finanziamento a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a 15 anni;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

Sotto l'aspetto tecnico:

che l'intervento consiste nella realizzazione della 3ª corsia sul quadrante nord-ovest del G.R.A., e in particolare interessa il tratto compreso tra le uscite Aurelia e Flaminia;

che il suddetto intervento rappresenta il completamento dell'opera di adeguamento dell'infrastruttura, che costituisce la principale arteria viaria della città di Roma e che indirizza sulle grandi direttrici tutto il traffico di transito per la città stessa e, più in generale, per il centro Italia;

che l'intervento in questione dispone di progettazione esecutiva, di decreto di compatibilità ambientale (VIA) ed è stato sottoposto con esito positivo alla Conferenza di servizi;

che è in corso di espletamento la procedura di affidamento tramite gare ad evidenza pubblica (licitazione privata), con riserva di aggiudicazione in pendenza dei relativi finanziamenti;

Sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento è di 613,07 Meuro;

che il quadro finanziario dell'intervento proposto per il finanziamento è il seguente:

(importi in Meuro)

Lotto	Costo	Disponibilità	Importo da finanziare
2º lotto - 1º stralcio	69,52	9,75	59,77
2º lotto - 2º stralcio	65,53	65,53	0,00
3º lotto - 1º stralcio	81,94	11,49	70,45
3º lotto - 2º stralcio	85,39	85,39	0,00
3º lotto - 3º stralcio	109,99	5,74	104,25
4º lotto	39,07	2,83	36,24
4º lotto	68,30	3,84	64,46
6º lotto	93,33	36,27	57,06
TOTALE . . .	613,07	220,84	392,23

che, a seguito dell'istruttoria svolta, la proposta di finanziamento dell'opera per il triennio 2002-2004, anche in relazione alle previsioni di spesa riportate nella menzionata delibera n. 121/2001, è stata così definitivamente formulata:

(importi in Meuro)

Previsione di spesa	Importo complessivo	Articolazione delle esigenze finanziarie		
		2002	2003	2004
Costo complessivo	613,07	84,31	234,83	293,93
Disponibilità	220,84			
Da finanziare	392,23	53,21	151,16	187,86

Delibera:

1. Al progetto «autostrada del G.R.A. di Roma» è destinato l'importo complessivo di 392,23 Meuro in termini di volume di investimenti, così articolato:

Totale	2002	2003	2004
392,23	53,21	151,16	187,86

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 5,092 Meuro per il limite relativo al 2002, 14,465 Meuro per il limite relativo al 2003 e 17,977 Meuro per il limite relativo al 2004.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanza, foglio n. 47

03A02801

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 14 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Codogno.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2868/2003 in data 12 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Codogno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Codogno nei giorni 10 e 11 febbraio 2003 a causa del trasferimento delle attività dalla vecchia sede alla nuova sede;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Codogno in data 10 e 11 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 febbraio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A02361

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 4 marzo 2003.

Fissazione di modalità per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 14 dicembre 2000, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ed in particolare il comma 4, che prevede la fissazione di modalità per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione delle predette modalità;

ADOTTA

la seguente determinazione:

1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente, in cui è parte l'Agenzia delle dogane, è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda in carta libera secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante della presente determinazione. Detta domanda può essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata postale all'ufficio dell'Agenzia delle dogane che ha emesso l'atto impugnato.

2. Il modello è disponibile presso qualunque ufficio periferico dell'Agenzia delle dogane.

3. Alla domanda deve essere allegata copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata. Deve essere altresì allegata copia degli attestati di versamento delle somme eventualmente dovute per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il direttore: GUAIANA

All'Agenzia delle Dogane

Ufficio (1)______________________________

DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE
(articolo 16, comma 4, legge 27 dicembre 2002, n. 289)

Il/la sottoscritt_/società (2)____

nat_ a______________ il |__|__|/|__|__|/|__|__| residenza/sede legale in________________

via/piazza______________________________________n____cap____________

codice fiscale/partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

rappresentata da (3)____

codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in____________________via/piazza____________________n____cap________

con la presente chiede la definizione della lite fiscale pendente presso (4)

____

tipo di atto impugnato (5)____

estremi atto impugnato (6)____

data di notifica all'ufficio del ricorso o dell'atto di citazione (7) ____________________

R.G.R./R.G.A. (8) __________________ numero ricevuta (9) ____________________

valore della lite (10) €______________________

importo dovuto per la definizione (11) €____________________

importo versato in pendenza di giudizio (12)€____________________

importo versato (13) €____________________

numero rate (14)|__|__|

Data,

Firma

____

La presente domanda può essere consegnata direttamente all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato o spedita per posta con raccomandata.

Note per la compilazione:

1) l'ufficio destinatario della domanda è quello che ha emesso l'atto impugnato;

2) indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;

3) compilare se il soggetto che presenta la domanda è diverso da quello che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (rappresentante legale, curatore fallimentare, liquidatore etc.);

4) indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia, l'organo giurisdizionale che l'ha emanata;

5) specificare se trattasi di avviso di accertamento (ad. es. avviso di pagamento ex art. 14 T.U.A.), provvedimento di irrogazione di sanzioni, altro;

6) indicare il numero di protocollo e data;

7) indicare la data di notifica all'ufficio dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

8) indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo è facoltativa;

9) indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa;

10) il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui l'atto si riferisca solo a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse;

11) per le liti di valore fino a 2.000 euro: 150 euro; per le liti di importo superiore a 2.000 euro: 10%, 30% o 50%, a seconda dello stato della causa; si ricorda che i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea devono essere versati per intero;

12) indicare la somma dei tributi, interessi e sanzioni pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Occorre allegare in copia gli attestati dei versamenti eseguiti. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;

13) indicare l'importo versato per la definizione. In caso di pagamento rateale, che non può comunque riguardare le citate risorse proprie dell'U.E., indicare l'importo della prima rata versata. Va allegata copia dell'attestato di versamento. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;

14) da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto.

03A02857

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 febbraio 2003.

Realizzazione intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3º intervento». (Ordinanza n. 341).

Ente realizzatore: Assessorato regionale lavori pubblici;
Ente attuatore: consorzio di bonifica della Nizza;
Approvazione perizia di variante n. 3.

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, n. 2424, in data 24 febbraio 1996 e n. 3243 del 29 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale sono ricompresi i lavori «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3º intervento»;

Atteso che i lavori sono finanziati, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, della legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, e della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 - con mutuo da contrarsi con Cassa depositi e prestiti o altro istituto finanziario, facendo ricorso allo specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1999, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici cap. 08173-00;

Atteso che con ordinanza n. 221 del 13 ottobre 2000 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento per l'importo complessivo di L. 26.460.000.000 pari ad € 13.665.449,5 avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire
A) Lavori:	
lavori di contratto	13.050.946.196
lavori integrativi	2.080.000.000
	15.130.946.196

B) Somme a disposizione:	
espropriazioni	416.587.000
imprevisti	5.306.968.076
spese generali	2.149.424.574
IVA (20% di A + B3)	3.456.074.154
totale somme a disposizione	11.329.053.804
TOTALE . . .	26.460.000.000
	€ 13.665.449,5

Atteso che con ordinanza n. 252 del 20 luglio 2001 è stata approvata una perizia di variante n. 1 che ha così modificato il quadro economico:

	Importi in lire
A) Lavori:	
lavori di contratto	13.050.946.196
lavori integrativi	2.080.000.000
importo netto perizia n. 1	458.831.171
	15.589.777.367
B) Somme a disposizione:	
espropriazioni	416.587.000
imprevisti	4.679.477.054
spese generali	2.213.502.213
IVA (20% di A + B3)	3.560.665.916
totale somme a disposizione	10.870.222.633
TOTALE . . .	26.460.000.000
	€ 13.665.449,5

Atteso che con ordinanza n. 325 del 4 ottobre 2002 è stata approvata una perizia di variante n. 2 avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire	Importi in euro
A) Lavori	15.539.777.367	8.025.625,23
B) Somme a disposiz. .		
espropriazioni	416.587.000	215.149,23
imprevisti	4.739.477.504	2.447.735,86
spese generali	2.213.502.213	1.143.178,49
IVA (20% di A+B3)	3.550.655.916	1.833.760,74
Totale somme a disposizione. . . .	10.920.222.633	5.639.824,32
TOTALE . . .	26.460.000.000	13.665.449,55

Atteso che il Corpo forestale di vigilanza ambientale della regione Sardegna, a seguito di richiesta formulata dal Consorzio di bonifica della Nurra, conformemente a quanto previsto del nulla osta generale rilasciato dal medesimo ufficio in data 7 febbraio 1996, di assegnazione del taglio delle piante ricadenti lungo il tracciato della condotta, con nota n. 4767 del 23 maggio 2002, ha subordinato l'autorizzazione di propria competenza alla modifica del tacciato previsto in progetto, al fine di evitare il taglio di centoquaranta piante di quercia da sughero ultrasecolari limitandolo a sole dieci piante, senza comunque inficiare le caratteristiche dell'opera;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha conseguentemente predisposto una perizia di variante n. 3 che prevede la realizzazione della condotta su un tacciato leggermente diverso e più lungo di 105,23 m rispetto a quello del progetto originario comportante un aumento di spesa pari a € 56.449,43 (L. 109.301,337) corrispondente al 0,698% dell'importo contrattuale avente il seguente quadro economico:

	Importi in lire	Importi in euro
A) Lavori:		
A1) importo netto lavori contratto in essere	15.539.777.367	8.025.625,23
A2) importo netto nuove lavorazioni	109.301.337	56.449,43
Totale lavori . . .	15.649.078.704	8.082.074,66
B) Somme a disposizione:		
espropriazioni	463.297.424	239.273,15
imprevisti (IVA inclusa)	4.550.168.183	2.349,965,75
spese generali	2.223.033.290	1.148.100,88
IVA (20% di A+B3) . . .	3.574.422.399	1.846.035,11
Totale somme a dispos.	10.810.921.296	5.583.374,89
TOTALE PROGETTO . . .	26.460.000.000	13.665.449,55

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 1281 del 21 gennaio 2003 ha trasmesso il parere dell'ufficio tecnico istruttore n. 10/SDR del 20 gennaio 2003 con il quale si esprime valutazione favorevole all'approvazione della perizia n. 3 dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3º intervento» del maggiore importo di € 56.449,43, per la quale non si ritiene necessario acquisire il parere del C.T.AR.;

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le finzioni delegate al sub-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. È approvata la perizia di variante in aumento n. 3 relativa ai lavori di: «Derivazione ad acqua fluente per

l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - 3º intervento» secondo il seguente quadro economico:

	Importi in lire	Importi in euro
A) Lavori:		
A1) importo netto lavori contratto in essere	15.539.777.367	8.025.625,23
A2) importo netto nuove lavorazioni	109.301.337	56.449,43
Totale lavori ...	15.649.078.704	8.082.074,66
B) Somme a disposiz:		
espropriazioni	463.297.424	239.273,15
imprevisti (IVA inclusa)	4.550.168.183	2.349.965,75
spese generali	2.223.033.290	1.148.100,88
IVA (20% di A+B3) ...	3.574.422.399	1.846.035,11
Totale somme a dispos.	10.810.921.296	5.583.374,89
TOTALE PROGETTO ...	26.460.000.000	13.665.449,55

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalle sopracitate ordinanze n. 221 del 13 ottobre 2000 e n. 252 del 20 luglio 2001.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 18 febbraio 2003

Il sub-Commissario: DURANTI

03A02683

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 13 febbraio 2003, n. **10/E.**

Modello 730/2003 redditi 2002. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Alle Direzioni regionali
Agli uffici locali
Ai centri operativi di Pescara e Venezia
Ai centri di risposta telefonici
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro
All'Istituto nazionale della previdenza sociale
Ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
Al servizio consultivo e ispettivo tributario
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate
Agli uffici centrali di staff dell'Agenzia delle entrate

1. *Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2003.*

1.1 *Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.*

Possono utilizzare il modello 730/2003, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:

i lavoratori dipendenti e i pensionati;

i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;

i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;

i sacerdoti della Chiesa cattolica;

i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2003;

a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2003 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'art. 47, comma 1, lettera *c-bis),* del T.U.I.R. (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2003 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730:

di lavoro dipendente;

assimilato a quello di lavoro dipendente;

di terreni e fabbricati;

di capitale;

di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;

alcuni redditi diversi;

alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

1.2. *Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730.*

Non possono utilizzare il modello 730/2003, ma devono presentare UNICO 2003 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2002 hanno posseduto:

redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;

redditi «diversi» non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2003 i contribuenti che:

devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti d'imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es. imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, venditori «porta a porta»);

non sono stati residenti in Italia nel 2002 e/o non lo sono nel 2003;

nel 2003 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se:

il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione;

sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cesserà prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

1.3. *Dichiarazione congiunta.*

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2002, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi «diversi» non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO 2003 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.

Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti.

1.4. *Presentazione del modello 730.*

I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione possono utilizzare il modello 730, da quest'anno compilato esclusivamente in euro, rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un CAF-dipendenti scelto autonomamente.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2003:

il modello 730/2003, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, nell'apposita busta chiusa, anche se non compilato. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF». Vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il mese di maggio 2003:

il modello 730/2003 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione;

il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio.

1.5. *Dichiarazione «730-integrativo».*

Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella «730 integrativo», deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2003, esclusivamente ad un CAF-dipendenti anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

Il CAF conseguentemente:

rilascia la ricevuta, modello «730-2 per il CAF», attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella «integrativo» e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre 2003, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

fa pervenire, entro il 15 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;

trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31 dicembre 2003, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2003.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2003 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

Se i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, rettificare o integrare la dichiarazione art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

1.6. *Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.*

Rateizzazioni.

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di: saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

Acconti.

Il contribuente nel modello 730 (rigo F7 colonna 2) può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Se non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare l'apposita casella 1 del rigo F7.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2003 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

2. *Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.*

2.1. *Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.*

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a), d), g),* con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera *l),* del TUIR.

I sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale, svolgono le attività indicate nell'art. 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale (art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997).

In caso di inosservanza delle citate disposizioni (art. 37, commi 2 e 4, decreto legislativo n. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti d'imposta la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2582.

2.2. *Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.*

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello «730-2 per il sostituto d'imposta».

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto stesso.

Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.

Entro il 16 giugno 2003 (il 15 giugno è giorno festivo) il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Il rispetto di tale termine consente al contribuente di verificare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), da consegnare all'assistito. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi è a carico dell'autore della violazione che può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Il sostituto entro il 20 ottobre 2003 deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2005.

Il sostituto d'imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

2.3. *Compensi previsti per i sostituti d'imposta.*

Ai sostituti d'imposta spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, stabilito nella misura unitaria di euro 10,33 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Alle amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Detti compensi non spettano altresì alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza, non è previsto alcun compenso per i sostituti d'imposta.

L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

3. *Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti.*

3.1. *Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.*

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le attività che detti Centri possono svolgere.

I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale-presentazione del mod. 730 - ai contribuenti che la richiedono, come previsto dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all'assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.

L'art. 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce per i Centri un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di euro 12,91 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale.

3.2. *Assistenza fiscale prestata dai CAF.*

Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.

La ricevuta è redatta in conformità al modello «730-2 per il CAF» e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta.

Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non è affidata al CAF; l'indicazione può avvenire in forma sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. Tale indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF deve verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli.

Se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente perché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte.

Entro il 20 giugno 2003, il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2003.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale, sono evidenziati:

gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;

le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;

i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;

la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.

È opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito e la rettifica del risultato contabile modello 730-4) che deve essere fatta pervenire al sostituto d'imposta in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2003. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi è a carico dell'autore della violazione che può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF all'Agenzia delle entrate.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.

Il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 20 giugno 2003, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, invio telematico o mediante supporti magnetici. È opportuno, in caso di accordi, che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF con lo stesso sistema di comunicazione.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

Al fine di favorire lo sviluppo del telematico è opportuno l'uso di tale sistema con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: INPS, Ministero dell'economia e delle finanze personale centrale e periferico gestito dal Service personale tesoro), INPDAP, Poste Italiane S.p.a. e Ferrovie dello Stato S.p.a.

I sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti,

anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.

Il CAF entro il 20 ottobre 2003 trasmette in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei Centri, della sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5164.

Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita dall'assistito, è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza.

Il CAF deve conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di liquidazione e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2005.

3.3. *Visto di conformità.*

I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità art. 35, comma 2, lettera *b),* decreto legislativo n. 241 del 1997), non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) o valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;

dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita, e del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente anche in merito alla prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti;

delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2002;

delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;

dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge.

Per il rilascio del visto di conformità infedele si applica, a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2582.

3.4. *Controlli sulla documentazione.*

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita.

Per i controlli che i CAF devono eseguire, non è necessaria l'esibizione di documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (es. certificati di stato di famiglia).

Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:

documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, ecc.);

fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2002, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);

attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;

ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:

copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;

copia dei bonifici bancari;

copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);

attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

Se il contribuente ha già esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello 730/2003 chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l'onere, il

responsabile del CAF non deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di conformità quando il contribuente richiede per la prima volta nella dichiarazione 730/2003 il riconoscimento della detrazione per spese per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto era sorto precedentemente.

Il contribuente può documentare con l'autocertificazione il sostenimento delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.

Il contribuente può, se il CAF è già in possesso di documentazione (es. contratti di mutuo o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti, attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

4. *Conguagli.*

4.1. *Modalità e termini.*

I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 20 giugno 2003. Se il risultato contabile perviene oltre tale termine il sostituto procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2003.

È opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.

Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d'importo uguale o inferiore a euro 10,33.

Conguagli a credito.

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2003.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito.

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2003.

Se è stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2003. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2003, e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2003 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di accanto per Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l'apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2003, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

4.2. *Situazioni particolari.*

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione.

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'art. 47, lettera *c-bis),* del T.U.I.R.), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente.

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2003 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Roma, 13 febbraio 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A02798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 marzo 2003

Dollaro USA	1,0966
Yen giapponese	128,77
Corona danese	7,4273
Lira Sterlina	0,68760
Corona svedese	9,1890
Franco svizzero	1,4590
Corona islandese	84,45
Corona norvegese	7,7775
Lev bulgaro	1,9537
Lira cipriota	0,58146
Corona ceca	31,845
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,33
Litas lituano	3,4535
Lat lettone	0,6295
Lira maltese	0,4245
Zloty polacco	4,2948
Leu romeno	36047
Tallero sloveno	231,7425
Corona slovacca	41,854
Lira turca	1757000
Dollaro australiano	1,7778
Dollaro canadese	1,6157
Dollaro di Hong Kong	8,5524
Dollaro neozelandese	1,9455
Dollaro di Singapore	1,9007
Won sudcoreano	1314,99
Rand sudafricano	8,6879

Cambi del giorno 6 marzo 2003

Dollaro USA	1,0963
Yen giapponese	128,73
Corona danese	7,4266
Lira Sterlina	0,68310
Corona svedese	9,2155
Franco svizzero	1,4640
Corona islandese	84,11
Corona norvegese	7,8310
Lev bulgaro	1,9525
Lira cipriota	0,58150
Corona ceca	31,832
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,06
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6290
Lira maltese	0,4240
Zloty polacco	4,2857
Leu romeno	35965
Tallero sloveno	231,5655
Corona slovacca	41,785
Lira turca	1763000
Dollaro australiano	1,7840
Dollaro canadese	1,6137
Dollaro di Hong Kong	8,5499
Dollaro neozelandese	1,9410
Dollaro di Singapore	1,9032
Won sudcoreano	1327,18
Rand sudafricano	8,7636

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A02923-02924

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in San Ferdinando.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2003, la procedura di amministrazione straordinaria della «Banca di Credito Cooperativo del Tirreno - San Ferdinando», società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in San Ferdinando (Reggio Calabria), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

03A02668

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della «Banca di Credito Cooperativo di Cento - Crevalcore», s.c. a r.l., in Cento.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 10 febbraio 2003, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della «Banca di Credito Cooperativo di Cento - Crevalcore», s.c.a.r.l., con sede nel comune di Cento (Ferrara), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a),* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

03A02671

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo», Società cooperativa a responsabilità limitata, in Capranica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 30 gennaio 2003, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e dì controllo della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo», Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capranica (Viterbo), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a),* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

03A02674

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indocollirio»

Estratto decreto n. 13 del 10 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INDOCOLLIRIO, anche nella forma e confezione: «0,1% collirio, soluzione» 20 unità monodose da 0,35 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Fidia Oftal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, corso Italia n. 141, c.a.p. 95127, codice fiscale n. 03133360879.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

confezione: «0,1% collirio, soluzione» 20 unità monodose da 0,35 ml;

A.I.C. n. 028718031 (in base 10), 0VDDYH (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoire Chauvin s.a., stabilimento sito in Aubenas (Francia), Boulevard Jean Mathon, 48-56 (tutte).

Composizione: 100 ml di collirio soluzione contengono:

principio attivo: indometacina 0,1 g;

eccipienti: idrossipropil-β-ciclodestrina 10 g; arginina 0,12 g; acido cloridrico quanto basta a 5 ph; acqua purificata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori eventualmente dolorosi, e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio in particolare per interventi di cataratta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A002582

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Indamol»

Estratto decreto n. 14 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5 - Milano, con codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: INDAMOL; confezione: A.I.C. n. 024619049 - «50 confetti 2,5 mg».

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

Produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la modifica della produzione completa da Aventis pharma S.p.a., con sede in viale Europa, 11 - Origgio (Varese) a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa, 8/A - Pavia.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione di seguito indicata:

da A.I.C. n. 024619049 - 50 confetti 2,5 mg a A.I.C. n. 024619049 - «2,5 mg compresse rivestite» 50 compresse.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02587

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neuleptil»

Estratto decreto n. 16 del 10 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in piazzale Turr, 5 - Milano, con codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale: NEULEPTIL; confezione: A.I.C. n. 020739025 - «10 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 020739037 - «2g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

Produzione, controllo e confezionamento: è autorizzata la modifica della produzione completa come segue:

per la confezione A.I.C. n. 020739025 - «10 mg compresse» 30 compresse da Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano) ed anche presso Aventis Pharma S.p.a., con sede in viale Europa, 11 - Origgio (Varese) a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa, 8/A - Pavia;

per la confezione 020739037 - «2g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml da Aventis pharma S.p.a., con sede in viale Europa, 11 - Origgio, (Varese) ed anche presso Italchimici S.p.a, con sede in via Pontina, 5, km 29 - Pomezia (Roma), Aventis pharma (Waterford) Ltd, con sede in Units 19-21, Ida industrial park, Waterford - Ireland, e Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7, Pero (Milano) a Teofarma S.r.l., con sede in viale Certosa, 8/A - Pavia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02588

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sensigard».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 52 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale: SENSIGARD.

Società: Copernico S.r.l., via Oria, 32 - 72028 Torre Santa Susanna (Brindisi).

Confezioni:

«75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 035335013;

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335025;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335037.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Sensigard, «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 035335013 - Sensigard «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335025 - Sensigard «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 035335037, prodotti anteriormente al 21 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 396 del 22 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 17 febbraio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02585

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano prodotte dalla società Pharmacia Italia S.p.a.

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 54 del 10 febbraio 2003

Specialità medicinale: tutte.

Società: Pharmacia Italia S.p.a., via Robert Koch 1.2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali, nelle forme confezioni e numero di A.I.C. elencate nel decreto n. 47 del 15 febbraio 2002, prodotti anteriormente al 14 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del medesimo decreto n. 47 del 15 febbraio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02584

Rettifica al decreto A.I.C. n. 580 del 1º ottobre 2001 relativo alla specialità medicinale «Geniclor»

Estratto del provvedimento di variazione A.I.C. n. 17 del 20 gennaio 2003

Medicinale: GENICLOR.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - cap 00156 - Italia, codice fiscale n. 08205300588.

Confezione: «750 mg compresse a rilascio modificato», 6 compresse - A.I.C. n. 034610042.

Il decreto A.I.C. n. 580 del 1º ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2001, è rettificato al paragrafo relativo alle «Confezioni autorizzate. Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993» per la confezione sopra indicata:

da: «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 dell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

a «Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A02675

Comunicato di rettifica concernente autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metoclopramide cloridrato» della ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l.

Nella parte del comunicato: «Estratto decreto n. 542 del 15 novembre 2002», relativo al medicinale «METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO» della ditta Biologici Italia laboratories S.r.l., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 296 del 18 dicembre 2002 alla pag. 24, nelle premesse, ove è indicato:

codice fiscale n. 012394067

si intende scritto:

codice fiscale n. 0123394067

nel paragrafo «indicazioni terapeutiche», ove è indicato:

«sindromi despeptico-entero-colitiche, coadiuvante nelle ulcere gastriche e duodenali»

si intende scritto:

«sindromi dispeptico-entero-colitiche, coadiuvante nelle ulcere gastriche e duodenali»

ove è indicato:

«della cobaltoreparia nella esplorazione radiologica»

si intende scritto:

«della cobaltoterapia nella esplorazione radiologica»

03A02586

Comunicato di rettifica concernente autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Depas» della ditta Fournier Pharma S.p.a.

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento A.I.C. n. 174 del 7 maggio 2002», relativo al medicinale Depas della ditta Fournier Pharma S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 193 del 19 agosto 2002 alla pag. 60, nel paragrafo «Sono autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate», ove è indicato:

A.I.C. n. 025640071 «1 mg compresse» 25 compresse

si intende scritto:

A.I.C. n. 025640071 «1 mg compresse» 15 compresse

03A02583

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 18 febbraio 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 18 febbraio 2003 i seguenti organismi:

1) Compagnia sviluppo progetti engineering & management S.r.l. - via Plana n. 101 - Voghera (Pavia), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

2) Società verifica impianti S.r.l. - via Rose di Sotto n. 1/A - Brescia è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) O.C.T. - Organismo controlli tecnici S.r.l. - via G. Fortunato n. 5/B - Bari, è abilitato per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) ICMQ S.p.a. - via Battistotti Sassi n. 11 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

5) Norma S.r.l. - via Goethe n. 12 - Casarano (Lecce), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

6) Verifica S.p.a. - Viale Scarampo n. 41 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

7) Cermet - via Cadriano n. 23 - Cadriano Granarolo (Bologna) è abilitata per gli impianti;

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

8) CSDM S.r.l. - via Boncompagni n. 36 - Milano, è abilitata per gli impianti:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

9) Ingegneria e sicurezza 2000 S.r.l. - via Laurentina n. 605 - Roma è abilitata per gli impianti:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

03A02682

BANCA D'ITALIA

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca di Credito Cooperativo Val Vibrata - Torano Nuovo - Società Cooperativa a responsabilità limitata, in Torano Nuovo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 febbraio 2003, ha nominato il sig. avv. Raffaello Carinci Commissario liquidatore, in sostituzione del dott. Augusto Broggi deceduto, della Banca di Credito Cooperativo Val Vibrata - Torano Nuovo - Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel Comune di Torano Nuovo (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 22 marzo 1998.

03A02667

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cento - Crevalcore - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Cento, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 febbraio 2003 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cento - Crevalcore - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di Cento provincia di Ferrara) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 10 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. avv. Francesco Capriglione è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. *b)*, del citato T.U.

03A2669

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cento - Crevalcore - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», in Cento.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 febbraio 2003, ha nominato il sig. rag. Alessandro Marcheselli Commissario straordinario ed i sigg. avv. Francesco Cantoni, prof. avv. Francesco Capriglione e dott.ssa Simonetta Di Simone componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo di Cento - Crevalcore - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede nel comune di Centro (provincia di Ferrara), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2003.

03A02670

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Capranica, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 4 febbraio 2003 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel Comune di Capranica (Viterbo) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 gennaio 2003 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il rag. Nunziato Caliò à stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato T.U.

03A02672

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Capranica.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 febbraio 2003, ha nominato il sig. dott. Italo Neglia Commissario straordinario ed i sigg. rag. Nunziato Caliò, prof.ssa Claudia Meo e prof. avv. Giuliana Scognamiglio componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Capranica e Bassano Romano Credito Cooperativo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel Comune di Capranica (Viterbo), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 gennaio 2003.

03A02673

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Tassi di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione

del

25 marzo 2003

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,63%
15 anni	4,10%
20 anni	4,41%
25 anni	4,59%
30 anni	4,71%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,48%
15 anni	3,95%
20 anni	4,26%
25 anni	4,44%
30 anni	4,56%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,68%	4,20%	4,51%	4,74%	4,86%
60%	3,73%	4,25%	4,56%	4,79%	4,96%
80%	3,78%	4,30%	4,66%	4,89%	5,06%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Si rende noto, inoltre, che per i finanziamenti a tasso variabile gli spread, in vigore dalla data del presente comunicato, da applicare all'indice di riferimento, calcolato con le modalità previste dall'art.1, comma 1, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del:

Consiglio di Amministrazione

del

25 marzo 2003

sono stati determinati nella seguente misura:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

03A02844

COMUNE DI CAMPOLONGO AL TORRE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Campolongo al Torre (provincia di Udine) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, *(Omissis)* nelle seguenti misure:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale - 5,50 per mille;

terreni agricoli - 5,50 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni - 5,50 per mille;

b) immobili in aggiunta all'abitazione principale - 7 per mille;

alloggi non locali - 7 per mille.

Di favorire i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetto nella misura del 4 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Di fissare per l'anno 2003, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29 con la possibilità di detrarre, limitatamente alle pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Di confermare anche per l'anno 2003 la seguente maggiore detrazione I.C.I.: € 258,23 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

(Omissis).

03A02250

COMUNE DI CAPRINO VERONESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caprino Veronese (provincia di Verona) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare, nella stessa misura prevista per l'anno 2002, le aliquote applicabili per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

2. Di determinare per l'anno 2003 nella misura di € 104,00 la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

3. Di determinare in € 130,00 la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di:

a) persone di età superiore a 65 anni con coniuge pure di tale età titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante;

b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%;

c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali.

4. Di determinare per l'anno 2003 nella misura di € 258,00 la detrazione dell'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avrà effetto, per la durata di 5 anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilità.

5. Di dare atto che, ai fini delle disposizioni relative all'applicazione dell'aliquota ridotta ed alle detrazioni di cui sopra, viene rispettata la condizione che il gettito previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato, nonché l'equilibrio di bilancio.

6. Di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

03A02251

COMUNE DI CASORATE PRIMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casorate Primo (provincia di Pavia) ha adottato il 23 dicembre 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota per l'abitazione principale: 6 per mille;

aliquota ridotta del 6 per mille alle abitazioni locate con contratto sociale sulla base di convenzioni di cui all'art. 2 $^{3 \text{ e } 4}$ della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille;

detrazione per l'abitazione principale € 103,29.

2. Di confermare le ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale secondo la seguente tabella:

Componenti il nucleo familiare: Pensionati, coniuge a carico pensionato, portatore di handicap, anziani non autosufficienti, disoccupati, cassintegrati	Reddito massimo	Ulteriore detrazione
1	€ 6.200	€ 130,00
1	€ 11.000	€ 75,00
2	€ 11.000	€ 130,00
2	€ 13.000	€ 103,00
2 o più	€ 15.500	€ 52,00
Da lavoro dipendente 2 o più componenti	€ 15.500 più € 1291 per ogni familiare a carico	€ 130,00

La richiesta per l'applicazione di tale ulteriore detrazione potrà essere effettuata dai cittadini che, attraverso l'autocertificazione, dichiarino, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno cui si riferisce il versamento:

di non possedere altri immobili, escluso il box dell'abitazione principale;

che tale abitazione non superi il valore catastale di € 38.735,00;

che tale abitazione appartenga ad una delle categorie A3 - A4 - A5,

allegando copia del contratto di locazione o assegnazione dell'alloggio. Si precisa che l'autocertificazione avrà validità annuale, per cui ne dovrà essere prodotta dai contribuenti una successiva per l'anno successivo, qualora continuino a sussistere i requisiti per il riconoscimento di tale agevolazione.

(Omissis).

03A02252

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ceriano Laghetto (provincia di Milano) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

2. Di confermare per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:

4,5 per mille per abitazione principale con detrazione di € 103,30;

5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado con detrazione di € 103,30;

6 per mille per aliquota ordinaria;

6,5 per mille per immobili facenti parte della categoria catastale D1 e D7 con esclusione di quelli iscritti all'albo delle imprese artigiane.

(Omissis).

03A02253

COMUNE DI CINTO EUGANEO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cinto Euganeo (provincia di Padova) ha adottato il 10 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di adottare per l'anno 2003 relativamente per l'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree fabbricabili;

riduzione per abitazione principale € 103,29;

i terreni agricoli sono esenti perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993).

(Omissis).

03A02254

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (provincia di Cremona) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di stabilire, per quanto esposto in narrativa per le aliquote dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale - 6 per mille;

b) altre unità immobiliari - 6 per mille;

c) altre unità immobiliari diversi dalle abitazioni - 6 per mille (terreni agricoli - aree fabbricabili).

2. Di fissare, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni nelle seguenti misure:

aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico: 1 per mille. Le aliquote di cui alla lettera *d)* sono da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori come già previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

e) riduzione del 50 per cento dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati;

f) detrazione per l'abitazione principale: € 130,00.

(Omissis).

03A02255

COMUNE DI COZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cozzo (provincia di Pavia) ha adottato l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di riconfermare ed applicare con effetto 1° gennaio 2003 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Di confermare in € 103,29 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come previsto dalla legge.

(Omissis).

03A02256

COMUNE DI FONTANAROSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fontanarosa (provincia di Avellino) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

a) I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili).

Aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di € 103,29 e del 6 per mille per gli altri immobili tenendo presente anche le altre agevolazioni previste dal regolamento sull'I.C.I.

(Omissis).

03A02257

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Forni di Sotto (provincia di Udine) ha adottato il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di applicare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille a valere per le diverse fattispecie e destinazione degli immobili.

Di confermare in € 130,00 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A02258

COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Maserà di Padova (provincia di Padova) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2003:

aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni principali e le sue pertinenze accatastate in C6 come rimesse ed autorimesse: invariata;

aliquota del 5,3 per mille per le altre unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e le sue pertinenze: invariata;

aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli: invariata;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili: invariata.

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 103,29.

a) Ulteriore detrazione di € 51,65 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento altri fabbricati su tutto il territorio nazionale;

b) e/o ulteriore detrazione di € 51,65 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 per nucleo familiare con 3 o più figli di età inferiore a 18 anni, studenti o disoccupati alla data del 1° gennaio 2003.

Le detrazioni al punto *a)* e *b)* possono essere cumulabili.

c) in alternativa alle detrazioni di cui ai punti *a)* e *b)* l'imposta dovuta è ridotta del 30% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 del nucleo familiare con soggetti portatori di handicap con invalidità al 100%.

2. Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra è necessario presentare documentazione entro il 30 giugno 2003 all'ufficio tributi comprovante il possesso delle condizioni richieste. Qualora venissero meno le condizioni per le ulteriori agevolazioni è necessario presentare comunicazione dell'avvenuta variazione.

(Omissis).

03A02259

COMUNE DI MASLIANICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Maslianico (provincia di Como) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003 le seguenti aliquote, da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo n. 504/1992:

1/A - Aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille:

a) unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A, B, C, F nonché le aree edificabili e i terreni agricoli;

1/B - Aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina) utilizzate da persone fisiche, soggetti passivi e soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune (con detrazione);

b) unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purché residenti (senza detrazione);

c) unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti in via permanente in istituti sanitari o di ricovero (con detrazione);

1/C - Aliquota differenziata nella misura del 7 per mille:

a) abitazioni secondarie non locate;

b) unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria D.

2. Di stabilire la misura della detrazione, dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, in € 110,00.

3. Di dare atto che le applicazione dell'aliquote ai punti 1/B lettera *b)* e *c)* e 1/C lettera *a)* sono subordinate alla presentazione all'ufficio tributi di apposita autocertificazione, entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta a pena di decadenza del beneficio.

(Omissis).

03A02260

COMUNE DI MASSIOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Massiola (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 506 del 30 dicembre 1992 nella misura del 5 per mille in esecuzione al disposto.

(Omissis).

03A02261

COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paderno Franciacorta (provincia di Brescia) ha adottato l'11 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;

b) aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione dei fabbricati classificati nel gruppo catastale C2 - C3 - C4 e C5 e nel gruppo «D» per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 6,5 per mille;

c) terreni agricoli: 5 per mille;

d) aree edificabili: 5 per mille.

2. Di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A02262

COMUNE DI PENANGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Penango (provincia di Asti) ha adottato il 24 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Delibera di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille, di determinare altresì la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A02263

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Povegliano Veronese (provincia di Verona) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1) confermare l'aliquota del 5 per mille per le prime abitazioni;

2) stabilire l'aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari definite «botteghe storiche», ai sensi dell'art. 13 del regolamento per l'insediamento delle attività commerciali, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 13 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge;

3) stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in € 104,00 in ragione annua;

4) stabilire l'ulteriore detrazione di € 104,00 per i contribuenti proprietari (o comunque soggetti passivi dell'imposta) di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che siano portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La medesima detrazione spetta ai contribuenti che non rientrano nell'ipotesi precedente e che siano conviventi anagraficamente con portatori di handicap con riconosciuta situazione di gravità, purché l'indicatore della situazione economica (ISE) dell'intera famiglia non sia superiore ad € 41.316,55.

(Omissis).

03A02264

COMUNE DI RETORBIDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Retorbido (provincia di Pavia) ha adottato il 28 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno 2003, nelle seguenti misure:

ordinaria 6 per mille;

abitazione principale 5,50 per mille;

alloggi non locati da almeno due anni ed agibili ai fini abitativi, 6,50 per mille.

B) di stabilire, fermo restando la detrazione *ope legis* di € 103,29, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la detrazione dall'I.C.I., per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l'anno 2003 nella misure formulata, come appresso, a beneficio di categorie in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

1) pensionati monoreddito, nullatenenti, occupanti unica abitazione, € 154,94 (€ 103,29 + 51,65), ovvero nel rispetto del secondo comma art. 5 del vigente «Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno»;

2) nuclei familiari monoreddito con minimo I.N.P.S. € 154,94 (€ 103,29 + 51,65), ovvero nel rispetto del secondo comma art. 5 del vigente «Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno»;

3) i soggetti di cui ai punti B/1 e B/2 aventi diritto, non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l'autocertificazione attestante:

a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

b) il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione;

c) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.

Resta inteso che delle detrazioni di cui ai punti B/1 e B/2, non potranno usufruire i cittadini e nuclei occupanti immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9.

(Omissis).

03A02265

COMUNE DI SALE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sale (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili ad eccezione della abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, a cui è applicata l'aliquota nella misura del 5,5 per mille.

2. Di deliberare per l'anno 2003 la seguente disciplina tariffaria dell'I.C.I.:

A) determinare in € 130,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

B) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. In tale fattispecie viene quindi applicata la detrazione di imposta di € 130;

C) non avvalersi delle altre facoltà discrezionali di cui al comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e di quelle previste dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.

(Omissis).

03A02266

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Marco La Catola (provincia di Foggia) ha adottato il 28 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Di confermare per l'esercizio 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

Confermare, altresì, che la detrazione per la prima abitazione è fissata in € 103,29 e che nessuna altra detrazione è prevista per altri tipi di fabbricati o terreni.

Che l'aliquota, così determinata, è unica per tutte le tipologie degli immobili.

(Omissis).

03A02267

COMUNE DI TAMBRE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tambre (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille rapportato al valore degli immobili e di stabilire le seguenti aliquote agevolate:

unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata. (art. 6, comma 2, lettera *a)* sub 1 del regolamento comunale), con diritto all'applicazione della detrazione per abitazione principale di € 103,29: 6 per mille;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o presso parenti, a condizione che le stesse non risultino locate; (art. 6, comma 2, lettera *a)* sub 4 del regolamento comunale), con diritto all'applicazione della detrazione per abitazione principale di € 103,29: 6 per mille;

unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado adibite a loro abitazione principale, a seguito di apposita comunicazione del soggetto passivo di imposta, resa ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., che trovi riscontro da parte dell'ente in base alla dimora abituale e alla residenza anagrafica (art. 6, comma 2, punto 5 del regolamento comunale), con diritto all'applicazione della detrazione per abitazione principale di € 103,29: 6 per mille.

Unità immobiliari aventi la seguente classificazione catastale:

gruppo D - cat. D2 alberghi e pensioni: 6,5 per mille;

gruppo C - cat. C1 negozi e botteghe: 6,5 per mille.

(art. 6, comma 2, lettera *a)* punto 7 del regolamento comunale).

(Omissis).

03A02268

COMUNE DI TORREANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torreano (provincia di Udine) ha adottato il 15 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

Nella misura del 6 per mille l'aliquota unica, sia per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, ed in tutti i casi riportati all'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.

Di determinare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale I.C.I., nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A02269

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2003).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, la «Tabella 3 (prevista dall'art. 1) A) Piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Bolzano» e la relativa «Legenda» sono sostituite dalle seguenti «Tabella» e «Legenda»:

TABELLA 3
(prevista dall'art. 1)

A) Piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie degli uffici del distretto di Bolzano

ufficio	sede	Dir.	C3 Dir.Canc.	C3 Com.	C3 Esp.L.	C3 Form.	C2 Canc.	C2 Cont.	C2 Esp.L.	C2 Form.	C1 Canc.	C1 Esp.Inf.	C1 Cont.	C1 Esp.L.	B3 Canc.	B3 Esp.Inf.	B3 Cont.	B2 Op.G.	B1 Op.G.	B1 Aus.	A1 Aus.	TOT AMM
S.C.A.	BOLZANO	1	1	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	3	4	2	1	4	4	2	2	30
T.SORV	BOLZANO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	1	2	2	1	1	13
T.M.	BOLZANO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	2	0	1	2	1	1	1	14
T.	BOLZANO	1	2	1	1	1	10	1	6	1	25	1	1	8	32	2	1	11	10	5	5	125
S.T.	BRESSANONE	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	1	0	0	4	0	0	2	1	0	1	16
S.T.	BRUNICO	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	1	4	0	0	2	1	0	1	16
S.T.	MERANO	0	1	0	0	0	3	0	1	0	4	1	0	1	4	0	0	2	2	0	1	20
S.T.	SILANDRO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	1	7
P.G.	BOLZANO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	1	1	2	1	1	13
P.R.	BOLZANO	1	2	0	0	0	4	0	0	0	10	1	1	3	15	0	1	9	8	6	3	64
P.R.M.	BOLZANO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	9
TOTALI		4	12	2	1	1	24	1	9	1	54	5	4	20	73	5	6	37	33	17	18	327

legenda	
Dir.	Dirigente
Dir.Canc.	Direttore di cancelleria
Com.	Comunicatore
Esp.L.	Esperto linguistico
Form.	Formatore
Canc.	Cancelliere
Cont.	Contabile
Esp.Inf.	Esperto informatico
Op.G.	Operatore giudiziario
Aus.	Ausiliario

03A02856

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 433 del 19 settembre 2002 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Tiocolchicoside Dompè Farmaceutici"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2002).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «A.I.C. n. *03501607* (in base 10), ...», leggasi: «A.I.C. n. *035016029* (in base 10), ...».

03A02858

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501057/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100030310

€ 0,77